XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 302

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 308

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. COM(2024) 266 final *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 304

ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione) 310

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali. COM(2024) 671 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 304

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 307

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ing. Paolo Gargini, coordinatore dei servizi di cyber security della Cyber-Bee, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022)49 final) 307

ERRATA CORRIGE 307

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, avverte che il provvedimento all'esame della Commissione riguarda la ratifica e l'esecuzione di quattro accordi internazionali, sottoscritti a Monaco il 17 febbraio 2024, volti a facilitare la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Gli Accordi finalizzano gli impegni assunti dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, svoltasi nell'aprile 2023, miranti a sostenere il settore energetico ucraino, duramente colpito dalla distruzione della diga di Nova Khakovka, situata sul fiume Dnipro, nella regione di Kherson. Questo intervento si inserisce in un contesto di assistenza internazionale, con particolare attenzione alla cooperazione europea, che vede l'Italia protagonista nel fornire supporto al recupero delle infrastrutture critiche del Paese colpito dal conflitto.

Il primo è l'Accordo-quadro tra l'Italia e la BERS, che si configura come base giuridica per promuovere lo sviluppo ed il cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca, inclusa l'Ucraina, e più in generale nei Paesi dell'Europa centro-orientale, Caucaso, Asia centrale, Nord Africa e Medio Oriente.

L'intesa consente all'Italia di partecipare attivamente al finanziamento di iniziative infrastrutturali strategiche nei Paesi in cui opera la BERS, compresi quelli prioritari per la cooperazione italiana e quelli definiti come « pilota » nel contesto del Piano Mattei per l'Africa. Sottolinea inoltre che l'espansione delle attività della BERS nei Paesi dell'Africa è uno degli obiettivi futuri, attraverso il rafforzamento del dialogo politico e la cooperazione in settori chiave, quali energia e sviluppo sostenibile.

I restanti tre accordi sono: l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; e la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « *Ukrhydroenergo* », il Governo italiano e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche.

Questi accordi definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla predetta società statale ucraina, la principale società

idroelettrica del Paese, rispondendo agli impegni assunti dall'Italia, in sede di G7, volti a valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza.

Venendo all'esame delle previsioni delle singole intese, rileva che l'Accordo di garanzia disciplina la partecipazione del Governo italiano al progetto, attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro, cofinanziato dalla BERS, che sarà erogato alla società « *Ukrhydroenergo* » per finanziare il ripristino delle centrali idroelettriche di *Seredniodniprovska* e *Dniprovska* 1.

Il progetto complessivo ammonta a 200 milioni di euro, con la BERS che fornirà metà dei fondi necessari, in risposta agli impegni presi dall'Italia in sede di G7 per sostenere la ricostruzione in Ucraina e favorire la sicurezza energetica e la stabilità regionale. L'Italia, con il suo contributo, punta a garantire non solo la ricostruzione infrastrutturale, ma anche la continuità delle operazioni idroelettriche, fondamentali per la resilienza energetica del Paese.

La struttura del progetto prevede una chiara ripartizione delle responsabilità tra le Parti coinvolte. L'Italia, attraverso Cassa Depositi e Prestiti (CDP), gestirà il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, che rappresenta il canale di finanziamento delle erogazioni concesse dall'Italia, insieme ai benefici della copertura fornita dalla garanzia sovrana dell'Ucraina. Sottolinea come questo aspetto sia fondamentale per ridurre i rischi finanziari associati all'operazione, con CDP che assume il rischio di credito legato alla garanzia fornita dal Governo ucraino.

L'Accordo di supporto al progetto e di cessione del credito prevede che la BERS ceda il proprio credito vantato nei confronti di « *Ukrhydroenergo* » a CDP. In questo modo, CDP, quale gestore del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, acquisisce i diritti e i benefici derivanti dalle erogazioni finanziarie italiane, mantenendo la copertura di tali prelievi tramite la Garanzia Ucraina. Tuttavia, la BERS conserverà il proprio *status* di creditore privilegiato, derivante dal suo ruolo di istituzione finanziaria internazionale, limitando così la portata del rischio per CDP. Questo sistema di cessione del credito, seppur complesso, garantisce una suddivisione bilanciata dei rischi e dei benefici tra le Parti coinvolte.

La Dichiarazione di adesione sottoscritta da « *Ukrhydroenergo* » formalizza l'impegno dell'azienda ucraina a rispettare i termini dell'Accordo di garanzia e ad accettare la supervisione della BERS e del Governo italiano. Questo atto finale assicura che tutte le Parti siano conformi agli impegni presi, rafforzando ulteriormente il quadro di cooperazione internazionale in cui si inserisce l'intervento.

Per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione, evidenzia che gli accordi non presentano evidenti criticità in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Ricorda che solo tre dei quattro accordi includono esplicitamente la clausola di salvaguardia che prevede il rispetto, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione: sebbene l'Accordo di garanzia non contenga questa specifica clausola, è pacifico che tali obblighi restino comunque vincolanti, poiché derivano direttamente dal diritto primario e derivato dell'Unione europea, cui l'Italia è soggetta.

Inoltre, l'intervento italiano si inserisce pienamente nelle politiche comunitarie di supporto ai Paesi terzi in difficoltà, con un particolare focus sull'assistenza alla ricostruzione post-bellica e alla sicurezza energetica, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia di autonomia energetica.

Il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica dei quattro Accordi internazionali, mentre l'articolo 2 ne stabilisce l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 definisce le disposizioni finanziarie, che prevedono un impegno complessivo di 200 milioni di euro, suddiviso equamente tra Italia e BERS.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, non riscontrando elementi di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge in esame con l'ordinamento europeo, propone di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Patrizia PRESTIPINO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.25.

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
COM(2024) 266 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice,* illustra i contenuti della sua proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale.

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali.
COM(2024) 671 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice,* segnala che la proposta di regolamento all'esame della Commissione è volta ad istituire credenziali di viaggio digitali, basate sulle carte d'identità, utilizzabili dai cittadini dell'UE nell'esercizio del diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera *a)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per « credenziale di viaggio digitale » si intende una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni memorizzate nel *chip* della carta d'identità, che può essere convalidata in modo sicuro e affidabile utilizzando l'infrastruttura a chiave pubblica dell'autorità dello Stato membro che rilascia la carta d'identità. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero quindi contenere gli stessi dati personali della carta d'identità in base alla quale sono state create, compresa l'immagine del volto del titolare, ad eccezione delle impronte digitali.

Ritiene opportuno ricordare preliminarmente che l'iniziativa all'esame della Commissione fa parte di un « pacchetto » che comprende anche un'altra proposta di regolamento finalizzata a istituire un'applicazione per telefoni cellulari che serve per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio nonché ad introdurre credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto.

Si tratta di una proposta di grande importanza perché risponde alla finalità generale di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei citta-

dini dell'Ue all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, per consentire un più rapido ed agevole espletamento dei controlli di frontiera.

Ricorda, altresì, che a tale obiettivo generale si collegano anche ulteriori obiettivi specifici, perseguibili una volta che le credenziali di viaggio digitali siano rese disponibili, come agevolare la registrazione presso le autorità nazionali di un altro Stato membro, oppure rendere più semplice l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, anche e soprattutto a favore dei cittadini che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. In una fase successiva potrebbe diventare possibile anche esercitare il diritto di libera circolazione unicamente sulla base delle suddette credenziali, senza dovere esibire una carta d'identità o un passaporto cartacei.

Sottolinea che la presente proposta è corredata da un'ampia valutazione di impatto che ha elaborato e valutato tre opzioni strategiche, ciascuna delle quali contempla l'adozione di misure legislative, richiedendo la modifica o l'integrazione della legislazione vigente dell'Ue in materia di documento di viaggio e verifiche di frontiera.

In particolare, mentre la prima opzione strategica si limitava ad autorizzare gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori le credenziali di viaggio digitali, la seconda prevedeva invece l'introduzione di un vero e proprio obbligo a carico degli Stati membri. Infine, la terza opzione – che è stata poi effettivamente scelta – oltre a prevedere l'obbligatorietà della misura stabilisce anche un approccio armonizzato per l'uso delle credenziali in tutti gli Stati membri.

Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli Uffici, rileva che la proposta in esame potrà avere un impatto positivo sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e di soggiorno (riconosciuto ai cittadini dell'UE dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue) ma anche un effetto restrittivo del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, considerato che nelle credenziali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare). La Commissione europea precisa che le limitazioni dei diritti citati sono legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, solo se: previste dalla legge; rispettano il contenuto essenziale di tali diritti; sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui.

Passa successivamente ad una sintetica illustrazione dei contenuti della proposta, che consta di 8 articoli, rinviando ancora alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina specifica dell'articolato.

L'oggetto del regolamento è definito dall'articolo 1 e, come già detto, è quello di stabilire un quadro per il rilascio e la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione.

Sono invece definite dall'articolo 2 le norme sostanziali sulla creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE secondo un modello conforme alla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità fisiche.

L'articolo 3 impone agli Stati membri di designare un'autorità come punto di contatto per l'attuazione del regolamento, da comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri e che, per quanto attiene al delicato tema della tutela dei dati personali, secondo quanto disposto dall'articolo 4, al trattamento degli stessi si dovrà applicare, oltre al quadro giuridico

generale dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche il quadro specifico in materia di protezione dei dati previsto dalla proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le procedure e i requisiti necessari per le credenziali di viaggio digitali, anche per quanto riguarda lo schema e il formato dei dati, il processo di rilascio e di informazione, la validità, il modello di fiducia, l'autenticazione e la convalida, nonché la revoca.

Alla Commissione è anche attribuito, secondo quanto disposto dall'articolo 7, il compito di valutare il regolamento e riferire in proposito al Parlamento europeo e Consiglio, fissando in tal senso un termine temporale specifico.

Inoltre, gli Stati membri e le agenzie dell'Ue competenti devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

L'articolo 8 infine contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la necessità di un intervento dell'Ue viene motivata dalla Commissione europea alla luce dell'intrinseca natura transfrontaliera dei problemi legati alla libertà di circolazione, rispetto ai quali le soluzioni nazionali sarebbero confinate a un singolo Stato membro (o a più Stati membri, in caso di scambio di dati e altre forme di cooperazione). Manca un approccio comune a livello unionale in tema di digitalizzazione dei documenti di viaggio, in quanto l'attuale quadro giuridico dell'UE non consente l'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione. Le norme attuali prevedono invece, in modo obbligatorio, la verifica dei documenti di viaggio fisici.

Pertanto, a giudizio dell'Esecutivo europeo, l'azione degli Stati membri non potrebbe portare all'introduzione di un modello uniforme a livello unionale per le credenziali di viaggio digitali. La Commissione avvisa altresì che eventuali soluzioni nazionali rischierebbero di non essere accettate in altri Stati membri e di sollevare interrogativi in merito alla loro conformità al diritto eurounitario se utilizzate nel contesto della libertà di circolazione.

Secondo la Commissione, il valore aggiunto della proposta consiste invece nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel miglioramento della sicurezza all'interno dell'Unione e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale.

Rileva come queste argomentazioni appaiano in larga misura condivisibili.

Con riguardo alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, sottolinea che la Commissione ritiene che la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, non modificando sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione. Inoltre, ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici.

Infine, quanto alla scelta dell'atto giuridico adottato, la Commissione evidenzia che il regolamento è l'unico strumento giuridico che possa garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri.

Prima di concludere, ricorda che la proposta è oggetto di esame anche da parte dei parlamenti di Svezia e Portogallo.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 6 dicembre 2024 e che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge

234 del 2012, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 ottobre 2024.

Audizione informale dell'Ing. Paolo Gargini, coordinatore dei servizi di cyber security della Cyber-Bee, nell'ambito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022)49 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, a pagina 166, prima colonna, decima riga, sostituire le parole: « *del decreto legge n. 69 del 2023* » con le seguenti « *del decreto-legge n. 131 del 2024* ».

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione di quattro accordi internazionali firmati a Monaco il 17 febbraio 2024, e finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino delle centrali idroelettriche in Ucraina (C. 2099 Governo, approvato dal Senato);

considerato che gli accordi rispondono all'impegno assunto dal Governo italiano nel contesto della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile 2023, e volto a sostenere la resilienza energetica ucraina dopo la distruzione di infrastrutture strategiche come la diga di Nova Khakovka;

preso atto che il primo Accordo quadro stabilisce la cooperazione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), fornendo una base giuridica per lo sviluppo congiunto ed il cofinanziamento di progetti nei Paesi d'intervento della BERS, tra i quali l'Ucraina, con l'obiettivo di promuovere la stabilità economica e il rilancio delle infrastrutture energetiche;

sottolineato che i tre ulteriori Accordi – l'Accordo di garanzia tra il Governo italiano, la BERS e l'Ucraina, l'Accordo di supporto al progetto e di cessione del credito tra la BERS e l'Italia, e la Dichiarazione di adesione da parte della società statale ucraina « Ukrhydroenergo » – dettagliano il supporto economico-finanziario per un importo complessivo di 200 milioni di euro, di cui metà a carico dello Stato italiano tramite prestito agevolato;

considerato che gli Accordi sono strettamente legati al Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che permetterà di canalizzare i contributi italiani sotto forma di crediti concessionali, in linea con la normativa nazionale prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, per quanto riguarda gli interventi di aiuto allo sviluppo;

sottolineato che gli Accordi rientrano nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno alla ricostruzione di Paesi terzi colpiti da conflitti e promuovono una co-

operazione finanziaria che rispetta i princìpi e gli impegni assunti dall'Italia in ambito UE;

segnalato che tre dei quattro Accordi contengono espliciti riferimenti al rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e pur non contenendo l'Accordo di garanzia una clausola specifica in tal senso, l'Italia resta comunque vincolata agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;

rilevato inoltre che la cooperazione tra Italia, Ucraina e BERS nel progetto idroelettrico contribuisce agli obiettivi strategici dell'Unione in termini di stabilità energetica e sicurezza, in linea con gli indirizzi di politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE e le iniziative di assistenza a Stati terzi;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. COM(2024) 266 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIV,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la relazione della Commissione europea sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione stessa (COM(2024) 266);

premesso che:

la relazione in esame costituisce attuazione di un adempimento annuale previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

il diritto di accesso del pubblico agli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea assume rilevanza nel quadro dei principi sanciti dai Trattati sulla trasparenza, la democrazia e la partecipazione dei cittadini, in quanto il controllo pubblico delle informazioni relative all'attività delle istituzioni costituisce una condizione preliminare per l'esercizio dei diritti democratici;

preso atto che, secondo quanto riportato nella relazione:

le domande iniziali di accesso ai documenti nel 2023 sono state 7.274, con una percentuale di accessi rifiutati nel 2023 pari al 16 per cento. I rifiuti parziali sono stati pari al 48,3 per cento, mentre l'accesso è stato concesso integralmente nel 35,7 per cento dei casi;

le domande di conferma sono invece notevolmente aumentate rispetto al 2022, di oltre il 43 per cento, passando da 418 a 599, con una percentuale di accessi rifiutati pari al 14,7 per cento;

tra le eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti quella maggiormente applicata (62,9 per cento nella fase iniziale e 65,1 per cento nella fase di conferma) è quella inerente il possibile pregiudizio alla vita privata e all'integrità dell'individuo;

nel 2023 il Mediatore europeo ha aperto 96 indagini riguardanti la Commissione europea e l'accesso ai documenti come questione principale o accessoria, ha chiuso 78 casi di denunce ed ha riscontrato 13 casi di cattiva amministrazione (12 avvenuti nel 2023);

nel 2023 inoltre sono state portate dinanzi agli organi giurisdizionali 19 cause riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti e in cui la Commissione era parte in causa (15 dinanzi al Tribunale e 4 dinanzi alla Corte di giustizia avverso sentenze o ordinanze del Tribunale), rispetto agli 11 del 2022;

nel 2023 sono stati aggiunti al registro dei documenti della Commissione (RegDoc) 11.501 nuovi documenti e il numero di pagine visionate per il sito *web* « Accesso ai documenti » sul portale Europa è stato di 7.613, mentre per il nuovo portale pubblico EASE è stato di 6.142;

considerato che:

ai sensi del regolamento sull'accesso, le istituzioni devono trattare prontamente entro termini precisi le domande iniziali, nonché le domande di conferma

con cui i richiedenti chiedono il riesame dell'eventuale rifiuto dell'accesso integrale o parziale;

una corretta valutazione circa l'applicazione del regolamento in questione necessita anche di informazioni sulle relative tempistiche. A differenza delle relazioni annuali sull'accesso del Consiglio dell'UE, quelle della Commissione, tuttavia, non contengono informazioni sulle tempistiche necessarie in media per trattare le richieste di accesso. Nella relazione annuale per il 2023 del Mediatore europeo, pubblicata il 19 marzo 2024, si richiama un'indagine a seguito della quale il Mediatore stesso ha chiesto alla Commissione europea di affrontare quanto prima i propri ritardi sistemici nel trattamento delle richieste di accesso, rilevando che è necessario rivederne completamente le modalità per garantire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa citata. Dall'indagine è infatti emerso che, relativamente alle domande di conferma, nell'85 per cento dei casi la Commissione non rispetta i termini previsti;

per rafforzare i princìpi di democrazia e consentire una migliore partecipazione dei cittadini, l'accesso non dovrebbe solamente essere concesso nei casi in cui ciò non contrasti con i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1049/2001, ma dovrebbe anche essere concesso tempestivamente, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa;

gli accessi integrali concessi hanno costituito il 35,7 per cento del totale nel caso delle domande iniziali e il 25,8 per cento nel caso delle domande di conferma. La domanda di accesso ai documenti in molti casi, pertanto, è stata accolta solo parzialmente o non è stata accolta. Le limitazioni all'accesso dovrebbero tuttavia essere di stretta interpretazione, in modo da tutelare altri diritti e interessi fondamentali senza compromettere in modo irragionevole il diritto di accesso;

rispetto al 2023 si è registrato un lieve calo nella presentazione delle domande iniziali di accesso ai documenti della Commissione, così come nel 2022 le domande iniziali sono state di meno (7410) rispetto al 2021 (8420). Questo dato costituisce un'anomalia rispetto alla tendenza crescente che ha caratterizzato gli anni precedenti. Pertanto un monitoraggio dell'andamento delle domande di accesso ai documenti della Commissione europea permetterebbe di valutare se tale calo possa divenire invece una tendenza in futuro;

vista la generale crescita di domanda di partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica, infatti, un dato di questo tipo potrebbe essere indicativo di un'applicazione della normativa sull'accesso non ottimale, se non anche della necessità di revisionare la normativa stessa. Gli eccessivi ritardi, ad esempio, potrebbero ridurre l'utilità delle domande di accesso, così come procedure per contestare il rifiuto poco rapide o accessibili possono costituire un deterrente all'esercizio di tale diritto;

proposte di modifiche al regolamento 1049/2001 sono state presentate nel 2008 e nel 2011, ma il loro iter non è mai stato completato, sebbene la necessità di rivedere la normativa rimanga attuale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre nella relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 una sezione dedicata al numero medio di giorni lavorativi necessari per rispondere ad una domanda iniziale di accesso ai documenti e a una domanda di conferma, in linea con il modello di relazione annuale già adottato dal Consiglio;

b) si consideri la possibilità di evitare un'interpretazione troppo estensiva delle

eccezioni in presenza delle quali l'accesso possa essere legittimamente rifiutato. Il rifiuto totale o parziale dovrebbe essere accompagnato da un'adeguata motivazione che illustri le ragioni effettive per le quali l'accesso potrebbe arrecare pregiudizio ad altri interessi pubblici o privati;

c) sarebbe opportuno approfondire le cause alla base della diminuzione delle domande iniziali presentate alla Commissione europea ed in particolare se ciò possa essere connesso a pratiche virtuose, come un maggior numero di documenti resi direttamente accessibili online, o, invece, a difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di accesso;

d) si promuova la revisione del regolamento relativo all'accesso ai documenti delle istituzioni europee, al fine di migliorare la normativa sulla base dell'esperienza acquisita dalle istituzioni attraverso l'applicazione di tale regolamento e sulla base dei contributi forniti dalla giurisprudenza e dal Mediatore europeo nella risoluzione delle controversie. Si consideri al riguardo anche la necessità di adeguare la normativa ai nuovi sviluppi tecnologici intercorsi dalla data di entrata in vigore della stessa;

e) si prenda in considerazione in questo senso la possibilità di aggiornare, anche per meglio chiarirla, la definizione di « documento » contenuta nel regolamento vigente, anche alla luce delle difficoltà, sorte in fase di applicazione, relative all'identificazione di ciò che possa essere considerato documento delle Istituzioni dell'Ue;

f) si valuti l'opportunità di accrescere la trasparenza e l'accessibilità, da parte della Commissione europea, dei documenti relativi alle procedure di infrazione soprattutto per garantire un maggior controllo parlamentare nonché pubblico sull'applicazione o il mancato rispetto del diritto dell'Ue.